

388 c.p. - sottrazione beni pignorati – idoneità di qualsiasi azione diretta ad eludere il vincolo

Costituisce sottrazione di beni pignorati anche il trasferimento di essi in un luogo non autorizzato dal giudice dell'esecuzione, finché non intervenga pronuncia giudiziale di cessazione del vincolo.

Il reato, inoltre, è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi al reperimento del compendio esecutato, e comunque, allorché si ponga in essere un'azione diretta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto del vincolo stesso, è rivolta, e ciò anche senza una materiale *amotio*.

N. 1423/11 Reg. Gen.

N. 516/10 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità _____

N. 927/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 25/6/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Barbara Cocco, del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX - libero -

CONTUMACE

IMPUTATO

reato di cui all'art. 388 comma 3 c.p., per aver asportato un mobile credenza in legno, un computer desktop e un divano a due posti, beni di sua proprietà sottoposti a pignoramento con verbale datato 26 agosto 2009 del Tribunale di Novara.

Accertato in Novara il 17.11.2009.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

assoluzione ex art. 530 co. 2° c.p.p..

L'Avv. B. Cocco per l'imputato: si associa alle conclusioni del PM

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX era, dal PM, tratto a giudizio avanti a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato indicato in rubrica.

Sulla dichiarata contumacia dell'imputato si è proceduto al pubblico dibattimento, di talché, previa ammissione delle prove orali e documentali richieste dalla parti, è stato escusso quale teste R.F..

Indi, previa indicazione ex art. 511 co. 5° c.p.p. degli atti utilizzabili ai fini della decisione, il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Tribunale che, alla luce delle emergenze probatorie, l'imputato va senz'altro dichiarato colpevole del reato ascrittogli.

Invero, dalla prova orale e documentale è emerso che in data 26.8.2009, su istanza del creditore Elettrogal S.n.c., l'U.G. c/o il Tribunale di Novara eseguiva nei confronti dell'imputato pignoramento mobiliare avente ad oggetto un condizionatore interno, un mobile credenza in legno, un computer desktop e un divano a due posti, per un valore complessivo stimato di €. 2.200,00, a fonte di un credito precettato di €. 13.101,70.

A seguito di ordinanza di vendita emessa dal G.E., in data 17.11.2009 l'incaricato dell'IVG G.F. si recava in loco ove rinveniva esclusivamente il condizionatore a parete - per il cui smontaggio era necessario l'utilizzo di personale specializzato con conseguenti elevati costi - e nulla più.

Invero, non avendo trovato gli altri beni pignorati, il debitore dichiarava di averli sostituiti con altri beni presenti in loco.

Tali risultanze chiaramente attestate negli acquisiti verbali sono state confermate dal teste escusso il quale, richiamandosi agli atti a sua firma, stante il notevole lasso di tempo trascorso ha palesato alcune comprensibili ed emendabili marginali incertezze sui dettagli della vicenda.

Del resto, la pacifica indicazione della dichiarazione del debitore di aver asseritamente sostituito i beni mancanti implica, di per sé, che tali beni non fossero stati rinvenuti in loco e che la ritrazione fotografica allegata al verbale riguardasse esclusivamente il condizionatore a parete per le ulteriori determinazioni del G.E. a fronte della sollevate difficoltà operative segnalate dall'incaricato dell'IVG.

Orbene, da tali elementi si ricava il perfezionamento del reato contestato, procedibile giusta querela presentata il 14.1.2010 da B.G, quale legale rappresentate p.t. della Elettrogal S.n.c..

Infatti, deve ritenersi che costituisce sottrazione di beni pignorati anche il trasferimento di essi in un luogo non autorizzato dal giudice dell'esecuzione, finché non intervenga pronuncia giudiziale di cessazione del vincolo.

Il reato, inoltre, è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi al reperimento del compendio esecutato, e comunque, allorché si ponga in essere

un'azione diretta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto del vincolo stesso, è rivolta, e ciò anche senza una materiale *amotio*. Sotto il profilo soggettivo, inoltre, per la configurabilità della fattispecie è sufficiente il dolo generico, consistente nella scienza del vincolo giudiziario e nella volontà dell'*amotio*.

L'incensuratezza e la modesta entità dei fatti inducono a ritenere concedibili le attenuanti generiche.

Va, pertanto, la penale responsabilità di XXX in ordine al reato a lui ascritto e, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo infliggergli la pena di €. 200 di multa, cui si perviene dalla pena base di €. 300 di multa, ridotta per le attenuanti generiche alla pena inflitta.

Segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

La natura dei fatti e l'entità della pena conducono ad escludere la concessione dei benefici di legge.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 62 bis c.p.;

dichiara XXX colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di €. 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Novara, li 25.6.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone